COMUNE DI ARIGNANO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ARIGNANO

Il presente REGOLAMENTO

è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 6.5.2004 al 21.5.2004 senza opposizioni

Arignano, li 21.5.2004

IL MESSO COMUNALE

Comune di Arignano • Prov. Torino

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Competenze degli organi
Art. 3 - Diritto di disposizione della salma

PARTE PRIMA – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 4 - Denuncia della causa di morte
Art. 5 - Decesso per causa delittuosa
Art. 6 - Medico necroscopo
Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere o di ossa umane
Art. 8 - Autorizzazione al seppellimento
Art. 9 - Nati morti e prodotti abortivi

PARTE SECONDA – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 - Periodo di osservazione
Art. 11 - Camera mortuaria e deposito di osservazione
Art. 12 - Obitorio

PARTE TERZA – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Deposizione cadaveri nei feretri
Art. 14 - Caratteristiche dei feretri
Art. 15 - Fornitura dei feretri
Art. 16 - Chiusura dei feretri
Art. 17 - Servizio trasporti funebri
Art. 18 - Trasporto da e per altri Comuni
Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero
Art. 20 - Salme provenienti da altri Comuni o dall'estero
Art. 21 - Trattamento dei cadaveri
Art. 22 - Trasporti di deceduti per malattie infettive
Art. 23 - Trasporto di resti mortali
Art. 24 - Doveri del vettore
Art. 25 - Vetture funebri
Art. 26 - Rimesse delle vetture funebri

PARTE QUARTA – RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 27 - Riscontro diagnostico
Art. 28 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
Art. 29 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
Art. 30 - Autopsia
Art. 31 - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

PARTE QUINTA – CIMITERO
Art. 32 - Cimitero nel territorio comunale
Art. 33 - Piano regolatore dei cimiteri
Art. 34 - Sepolture
Art. 35 - Diritto di sepoltura nel cimitero

PARTE SESTA – INUMAZIONE
Art. 36 - Campi di inumazione
Art. 37 - Dimensioni delle fosse

PARTE SETTIMA – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI
Art. 38 - Concessioni di aree
Art. 39 - Diritto d'uso delle sepolture private
Art. 40 - Trasferimento dei diritti
Art. 41 - Tumulazione di salme di persone non aventi il diritto d'uso
Art. 42 - Deposito provvisorio di salme
Art. 43 - Obblighi del concessionario
Art. 44 - Durata della concessione
Art. 45 - Revoca della concessione
Art. 46 - Decadenza della concessione
Art. 47 - Concessione di loculi
Art. 48 - Tumulazione dei feretri
Art. 49 - Retrocessioni e rinunce

PARTE OTTAVA – CELLETTE – OSSARIO COMUNE
Art. 50 - Concessione di cellette ossario
Art. 51 - Ossario comune

PARTE NONA – NORME TECNICHE
Art. 52 - Norme tecniche – Modalità di costruzione
Art. 53 - Costruzione di opere – Termine e collaudi
Art. 54 - Sospensione attività lavorativa
Art. 55 - Responsabilità delle ditte private
Art. 56 - Costruzione loculi – Cellette
Art. 57 - Posa di lapidi e croci nei campi comuni
Art. 58 - Epigrafi

PARTE DECIMA – CREMAZIONE
Art. 59 - Cremazione di cadaveri
Art. 60 - Trasporto, raccolta e conservazione delle ceneri

PARTE UNDICESIMA – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 61 - Esumazioni ordinarie ed avvisi di scadenza
Art. 62 - Esumazioni straordinarie
Art. 63 - Estumulazioni ordinarie
Art. 64 - Estumulazioni straordinarie

PARTE DODICESIMA – POLIZIA DEL CIMITERO
Art. 65 - Orario del cimitero
Art. 66 - Divieti di ingresso
Art. 67 - Comportamento nell'interno del cimitero
Art. 68 - Divieto di attività commerciali e di propaganda
Art. 69 - Circolazione veicoli
Art. 70 - Divieto di assistere alle esumazioni
Art. 71 - Responsabilità

PARTE TREDICESIMA – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO
Art. 72 - Custodia del cimitero
Art. 73 - Compiti ed attribuzioni
Art. 74 - Obblighi e divieti

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 75 - Planimetrie dei cimiteri ed assegnazione sepolture
Art. 76 - Rinvii
Art. 77 - Sanzioni
Art. 78 - Entrata in vigore e abrogazione delle precedenti disposizioni

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di Polizia Mortuaria in conformità alle seguenti disposizioni:
   a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Reggio Decreto 27.7.1934 n° 1265;
   b) Titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'Orientamento dello Stato Civile;
   c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto Presidente della Repubblica 10.9.1990 n. 285;
   d) Circolare Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24;
   e) Circolare Ministero della Sanità del 31.06.1998 n. 10;
   f) Circolari Regione Piemonte n. 3560/27 del 18.03.1998 e n. 6297/27 del 28.05.1998;
   g) D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e relativa circolare esplicativa.

ART. 2
COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Il Sindaco, o il Responsabile del Servizio individuato presiede ai servizi della Polizia Mortuaria e vi provvede a mezzo del Direttore Sanitario, del Responsabile individuato dall'A.S.L., degli uffici e servizi comunali.
2. Il Responsabile individuato dall'A.S.L. vigila affinché siano osservate le disposizioni contenute nei regolamenti nazionali e comunali che regolano la materia e prescrive le misure ritenute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Concorrono nello svolgimento dei servizi di Polizia Mortuaria:
   a) l'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
   b) l'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
   c) Il Responsabile del Servizio per l'assegnazione di sepolture private, le deliberazioni e la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture;
   d) l'Ufficio Tecnico per la progettazione e la direzione generale dei lavori di carattere edilizio, la vigilanza tecnica sulla costruzione e il riattamento delle opere funerarie;
   e) il necroforo e il personale addetto al cimitero.

ART. 3
DIRITTO DI DISPOSIZIONE DELLA SALMA

1. Nella predisposizione dei funerali e della sepoltura vale la volontà, in qualsiasi modo espressa o desumibile del defunto. In difetto di qualsiasi manifestazione di volontà da

parte del defunto, dispongono nell'ordine: coniuge convivente, figli, genitori, fratelli e gli altri eredi secondo l'ordine di successione legittima.

PARTE PRIMA
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

ART. 4
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia di morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune all'A.S.L. competente.

ART. 5
DECESSO PER CAUSA DELITTUOSA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6
MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di un medico necroscopo di cui all'art. 74 c. 2 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' A.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile individuato dall' A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 10 e comunque non dopo le 30 ore.

ART. 7
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI OSSA UMANE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all' A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l' A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 7.

ART. 9
NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

PARTE SECONDA
PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10
PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile individuato dall'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile individuato dall' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 11
CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Il comune di Arignano utilizza la camera mortuaria del Comune di Chieri (autorizzazione n. 34525del 3-12-1998) per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
2. La camera mortuaria funziona anche come deposito per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

   a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
   c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12
OBITORIO

1. Il cimitero comunale dispone dell'obitorio del Comune di Chieri, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
   a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
   c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

PARTE TERZA
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13
DEPOSIZIONE CADAVERI NEI FERETRI

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e figlio morti nell'atto del parto possono essere chiusi nello stesso feretro a richiesta del marito o dei congiunti, nel caso in cui il marito non sia vivo.
   La salma è deposta nel feretro con abiti o avvolta in un lenzuolo.

2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
3. Quando nella denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività l'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta, prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 14
CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. I feretri destinati ad inumazione devono essere di legno, lo spessore delle tavole non deve essere inferire a cm. 2, le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
2. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, nella cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. Per la tumulazione in loculi, tomba, ecc. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
5. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Il fondo della cassa deve essere formato da uno a più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro saldamente congiunte, con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte in 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
6. Per il trasporto all'estero o da Comune a Comune la cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiere di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

7. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 15
FORNITURA DEI FERETRI

1. La fornitura dei feretri è libera e può essere fatta presso le ditte del settore.
2. La fornitura dei feretri è a carico del Comune per le persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti od affini fino al quarto grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, il Comune fornisce gratuitamente anche una lapidina in marmo bianco riportante incisi il nome e il cognome del defunto, le date di nascita e di morte.

ART. 16
CHIUSURA DEI FERETRI

1. Dopo la chiusura del feretro deve essere apposto, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, un sigillo. Tale sigillo può essere apposto a cura dell'addetto al trasporto.
2. Sul feretro deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel caso di salma di persona sconosciuta, la targhetta porterà tale indicazione unitamente alla data di morte e di altri eventuali dati accertati.
4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma non deve superare le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della suddetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 17
SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

1. Il servizio dei trasporti funebri viene svolto secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento Comunale.
2. Il servizio è soggetto al pagamento di diritti fissi nelle misure previste dall'allegata tabella e successive modificazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

ART. 18
TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze funebri, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'incaricato del trasporto della salma deve consegnare al custode del cimitero l'autorizzazione del Sindaco al seppellimento.
4. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremata ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati contestualmente dal Responsabile del Servizio del Comune in cui è avvenuto il decesso e dal Sindaco nel cui Comune il cadavere viene trasportato.
5. Non è necessaria l'autorizzazione al trasporto prevista dal comma 1 del presente articolo quando trattasi di Comuni confinanti ed il trasporto dipende da mancata coincidenza tra le giurisdizioni del Comune e della Parrocchia.

ART. 19
TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme da o per altro Stato è regolato dagli artt. 27, 28, 29, 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, dalle norme della Convenzione di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1379, dalle norme della Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.

ART. 20
SALME PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

1. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di abitazione o dalla Chiesa dello Spirito Santo, ove il feretro, può restare depositato prima dell'inizio del funerale.

ART. 21
TRATTAMENTO DEI CADAVERI

Per il trasporto di salme da Comune a Comune, all'estero o dall'estero non è soggetto al
*) **trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 DPR 285/90 il quale è stato sospeso dalla DGR 24 febbraio 2003, n: 25-8503;**

.

ART. 22
TRASPORTI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. Le salme di persone la cui morte sia causata da malattia infettiva diffusiva, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 10, 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, possono essere trasportate anche prima del termine delle 24 ore dal decesso, in locali di osservazione secondo le determinazioni dell'Autorità Sanitaria.

ART. 23
TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali esumati per decorso periodo di mineralizzazione e il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 18, 19 e 20, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dell'art. 21.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali debbono in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiuse con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Il trasporto dei resti mortali e delle ceneri può essere effettuato con vetture private.

ART. 24
DOVERI DEL VETTORE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco.
   Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 25
VETTURE FUNEBRI

1. I trasporti al cimitero devono farsi esclusivamente con vetture funebri, salvo disposizioni diverse del Sindaco quando trattasi di casi particolari.
2. Le vetture funebri debbono essere internamente rivestite in lamiera metallica o in altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

ART. 26
RIMESSE DELLE VETTURE FUNEBRI

1. Le rimesse delle vetture funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

PARTE IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 27
RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I riscontri diagnostici sono regolati dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nonché dalle norme della Legge 15.2.1961 n. 83.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di Cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all' Azienda Sanitaria Locale.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 28
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Per il rilascio di cadaveri a scopo di studio si osservano le norme di cui agli artt. 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 29
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Le indicazioni sulle modalita' di accertamento della morte, anche per il prelievo di tessuti e organi da cadavere a scopo di innesto e/o trapianto sono date dalla L. 29-12-1993, n° 578 e dal DMS 22-08-1994, n° 582;

ART. 30
AUTOPSIA

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile individuato dall' A.S.L. per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o al Responsabile individuato dall' A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 31
TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile individuato dall' A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
   a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
   b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di cui all'art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 21 è eseguito dal Responsabile individuato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

PARTE V

CIMITERO

ART. 32
CIMITERO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune provvede al servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri mediante il cimitero esistente nel territorio.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal Capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990 n. 285.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco o dal Responsabile del Servizio da esso individuato.

ART. 33
PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI

1. L'area del cimitero è divisa, mediante un piano Regolatore redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in campi comuni destinato alle inumazioni ordinarie ed in spazi e aree per la costruzione di loculi, cellette e tombe di famiglia.
2. I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono osservare le disposizioni tecniche generali previste dal Capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 34
SEPOLTURE

1. Le sepolture sono a pagamento sulla base delle tariffe di concessione previste dall'allegata tabella e successive modificazioni approvate dall'Amministrazione Comunale e si distinguono in:
   a) aree per la costruzione di sepolture private:
      a1 - ad edicola funeraria
      a2 - interrate;
   b) loculi individuali novantanovennali;

ART. 35
DIRITTO DI SEPOLTURA NEL CIMITERO

1. Nel cimitero hanno diritto al seppellimento e saranno ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
   a) le salme delle persone aventi in vita la residenza in Arignano;
   b) le salme delle persone non residenti ma che abbiano parenti di 1° grado (i genitori ed il figlio) o di 2° grado (nonno e il nipote – fratelli e sorelle), residenti in Arignano oppure già sepolti nel Cimitero di Arignano;

   c) le salme delle persone non residenti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero;
   d) le salme delle persone non residenti morte nel territorio del Comune;
   e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
   f) gli arti amputati.
2. La Giunta Comunale può, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, concedere il diritto al seppellimento nel cimitero a salme di persone non previste nelle categorie degli aventi diritto di cui al comma 1.

PARTE VI

INUMAZIONE

ART. 36
CAMPI DI INUMAZIONE

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante in numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del

cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 37
DIMENSIONE DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

PARTE VII

SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI

ART. 38
CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune concede l'uso di aree cimiteriali con durata di anni 99 per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale.
2. Le aree di terreno possono essere concesse:
   a) ad una sola famiglia e sino al massimo di tre famiglie;
   b) ad Enti o Comunità.
3. Il Responsabile del Servizio provvede con propria determina all'assegnazione delle aree in base alle istanze prodotte.
4. Il concessionario è tenuto al pagamento del corrispettivo secondo le tariffe vigenti.

ART. 39
DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione esclude il diritto di proprietà e contempla esclusivamente il diritto d'uso da parte del concessionario e degli aventi diritto di cui ai seguenti commi.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, agli affini in linea retta, alle persone che risultano essere state conviventi con il concessionario.
3. Il titolare della concessione può estendere il diritto di sepolcro, previo nulla osta del Sindaco o responsabile del Servizio individuato dal Sindaco e senza il pagamento del diritto stabilito nell'allegata tabella:
   a) agli altri parenti aventi titolo alla successione legittima (parenti entro il sesto grado);
   b) agli affini entro il terzo grado.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private, concesse ad Enti o Comunità è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

ART. 40
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

1. Il diritto della sepoltura privata si trasferisce esclusivamente agli eredi legittimi del titolare della concessione.
2. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi o per testamento.
3. La trasmissione lascerà tuttavia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.
4. E' fatto esplicito divieto di trasferire la concessione in capo a terze persone sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

ART. 41
TUMULAZIONE DI SALME DI PERSONE NON AVENTI IL DIRITTO D'USO

1. Su richiesta del concessionario, il Sindaco o il Responsabile del Servizio individuato, potrà, in casi eccezionali e motivati autorizzare la tumulazione di salme di persone non comprese nell'art. 39 subordinandola al pagamento del diritto stabilito nella tabella allegata.

ART. 42
DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME

1. In via del tutto provvisoria e con il consenso del concessionario, il Sindaco o il Responsabile del Servizio individuato, può autorizzare il deposito provvisorio di salme in sepolture private subordinandola al versamento del diritto fissato nella tabella allegata.

ART. 43
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo di mantenere la sepoltura privata in perfetto stato e nel dovuto ordine a cura e spese del concessionario e degli aventi diritto, ad eseguire i restauri ritenuti indispensabili dall'Amministrazione ai fini del decoro, dell'igiene e della sicurezza e a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio individuato, provvede con ordinanza, disponendo l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa qualora i soggetti obbligati non vi provvedano entro il termine stabilito.

ART. 44
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.
2. Alla scadenza della concessione, gli aventi diritto possono chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo secondo le tariffe in vigore a quel momento.
3. In difetto di domanda di rinnovo entro i tre mesi successivi alla scadenza, il Comune entrerà nella piena disponibilità del manufatto cimiteriale dopo aver provveduto alla sistemazione dei resti.

ART. 45
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 46
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione della tomba privata è dichiarata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
   a) l'accertato stato di abbandono del manufatto funerario;
   b) la mancata costruzione entro il termine di cui all'art. 53 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera a), la procedura per addivenire alla dichiarazione di decadenza della concessione deve svolgersi in forme e modi atti a garantire la più ampia pubblicizzazione della medesima mediante avvisi affissi nei cimiteri, all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. Esperita la predetta procedura, il Comune potrà disporre della sepoltura privata a favore di terzi dopo aver provveduto alla sistemazione delle spoglie mortali. L'assegnazione avverrà nelle forme ritenute più opportune dal Responsabile del Servizio.

ART. 47
CONCESSIONE DI LOCULI

1. Il Comune concede l'uso di loculi per la durata di anni (99) novantanove, dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.
2. Il Responsabile del Servizio provvede con propria determina all'assegnazione dei loculi in base alle istanze prodotte, con l'osservanza delle seguenti direttive:
   a) la concessione dei loculi è riservata alle persone decedute e al coniuge vivente.
3. Il diritto di sepoltura è riservato alla persona per la quale venne fatta la concessione e può essere esteso previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio individuato, al di lui coniuge, genitori e figli.
4. la Giunta Comunale può stabilire, ogni qualvolta vi sia la costruzione di un lotto di loculi colombari, la durata degli stessi, nonchè una percentuale da concedere alle persone viventi.
5. Le concessioni di loculi sono regolate dalle norme del presente capo in quanto applicabili.

ART. 48
TUMULAZIONE DEI FERETRI

1. Nelle sepolture private non si possono tumulare salme senza che ne sia accertato il diritto. La prova di tale diritto dovrà esibirsi ad ogni tumulazione, all'Ufficio dello Stato Civile, per il rilascio del regolare permesso.
2. Ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
4. I feretri da depositarsi nei loculi o tombe private devono avere le caratteristiche di cui all'art. 14 del presente regolamento.
5. ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;

ART. 49
RETROCESSIONI E RINUNCE

1. E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune con le modalità previste dal presente articolo.
2. Le domande di retrocessione delle tombe o parte di esse sono esaminate dal Responsabile del Servizio, che sentita la Giunta Comunale stabilisce il prezzo di retrocessione e quello di riconcessione sulla base di apposita perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Sull'istanza di retrocessione di loculi provvede il Responsabile del Servizio mediante apposita determina. L'accoglimento della richiesta comporta il rimborso agli aventi diritto, sulla base delle tariffe pagate all'atto della concessione, di un importo pari al:
   a) 70% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;

b) 60% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno;
c) 40% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto anno ed entro il decimo anno;
d) 25% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno.

4. Nessun rimborso è dovuto quando la retrocessione o la rinuncia abbia luogo trascorsi venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
5. Gli atti di concessione, sono stipulati mediante scrittura privata, le relative spese sono a carico del concessionario.

PARTE VIII

CELLETTE – OSSARIO COMUNE

ART. 50
CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO

1. Il Comune concede l'uso di cellette ossario, per la durata di anni 99 dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.
2. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nei campi comuni trascorso il turno di rotazione decennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione.
3. Nelle cellette ossario sono altresì tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
4. Le concessioni di cellette ossario sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di loculi in quanto applicabili.

ART. 51
OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto a termine del presente regolamento, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero.

PARTE IX

NORME TECNICHE

ART. 52
NORME TECNICHE – MODALITA' DI COSTRUZIONE

1. Nelle costruzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
   a) lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere almeno di cm. 40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatta unite tra loro con saldatura di piombo o costruzioni in cemento armato. In questo ultimo caso tanto le solette che i

tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere le strutture impermeabili ai liquidi e ai gas;

b) i muri perimetrali esterni se in cemento armato dovranno misurare almeno cm. 20, se in muratura cm. 40;
c) i tramezzi orizzontali e verticali interni se in cemento armato cm. 10;
d) le dimensioni minime interne dei loculi dovranno avere le seguenti misure: lunghezza mt. 2,25; larghezza mt. 0,75; altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui alla lettera h) del presente articolo;
e) le dimensioni minime interne di cellette ossario individuali dovranno avere le seguenti misure: lunghezza mt. 0,70; larghezza mt. 0,30; altezza mt. 0,30;
f) le dimensioni minime interne delle nicchie cinerarie individuali, dovranno avere le seguenti misure: lunghezza mt. 0,30; larghezza mt. 0,30; altezza mt. 0,50;
g) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
h) la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
i) Il dimensionamento strutturale per carichi su solette deve essere pari ad almeno 250 Kg/mq e dovrà essere garantita la verifica al rischio sismico per l'intera struttura indipendentemente se da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

2. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al comma 1 lettera h), bensì la usuale collocazione di piastre in marmo od altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
3. In caso di completamento di corpi di loculi o aree per edicole funerarie già individuate con atto deliberativo, al fine di uniformare le dimensioni minime interne dei loculi, di cui al comma 1 lettera d), le stesse potranno essere le seguenti:
   - altezza minima interna mt. 0,60;
   - larghezza minima interna mt. 0,70;
   - lunghezza minima interna mt. 2,10.
4. Le edicole funerarie con la metratura di mt. 3,50 x 3,50 oltre alle dimensioni minime interne dei loculi, di cui alla lettera d) del comma 1, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e architettoniche:

   4.1 MATERIALI DA RIVESTIMENTO :
   i materiali di rivestimento che non potranno essere utilizzati sono i mattoni "faccia a vista", tutti gli altri materiali saranno permessi (pietra, cls a vista ecc.);

   4.2 ALTEZZA MASSIMA DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'ULTIMO LOCULO:
   l'altezza minima e massima dell'intradosso della copertura dell'ultimo loculo è fissato in cm. 460 dal piano di campagna esistente;

   4.3 ALTEZZA MASSIMA DELLA COPERTURA E/O FRONTONE:

l'altezza massima al colmo è fissata in cm. 100 dalla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio di copertura al punto 4.2.

ART. 53
COSTRUZIONI DI OPERE – TERMINI E COLLAUDI

1. Nessuna costruzione o demolizione o trasformazione o semplice modificazione può farsi sulle sepolture private se non sono autorizzate dal Sindaco o Responsabile del Servizio individuato sentita la Commissione Edilizia. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.
2. L'autorizzazione per l'introduzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere è data dal Sindaco.
3. La fornitura di corrente elettrica e acqua potabile, necessari per l'esecuzione delle opere, comporta il pagamento di un versamento forfetario stabilito dall'Amministrazione.
4. La concessione di area per la costruzione di sepoltura privata obbliga il concessionario alla presentazione del progetto, pena la decadenza, entro tre anni dalla data di concessione dell'area stessa.
5. Per fondati motivi, rimessi alla valutazione del Sindaco o Responsabile del Servizio individuato, detto termine può essere prorogato per un anno. La scadenza del termine di proroga comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 46, comma 1 del presente regolamento.
6. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.
7. La terra e i rottami di rifiuti provenienti dalla costruzione di sepolture private devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
8. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede nel corso ed al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità propone al Sindaco o Responsabile del Servizio i conseguenti provvedimenti sanzionatori. La verifica finale o collaudo è preceduto dal controllo del Responsabile individuato dall'U.S.L. e dalla consegna, da parte del concessionario, del collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato sottoscritta da tecnico abilitato con attestazione di avvenuto deposito all'Ufficio Regionale del Genio Civile.
9. Nessun feretro può essere tumulato nelle sepolture private, se non è preceduto dal collaudo della sepoltura stessa.

ART. 54
SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

ART. 55
RESPONSABILITA' DELLE DITTE PRIVATE

1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 56
COSTRUZIONE LOCULI – CELLETTE

1. I loculi e le cellette vengono costruite con pubblico appalto successivamente all'approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti.

ART. 57
POSA DI LAPIDI E CROCI NEI CAMPI COMUNI

1. Possono essere collocati nei campi comuni lapidi o croci con iscrizioni recanti il nome e il cognome, la data di nascita e di morte della salma della persona sepolta. Le lapidi e le croci non possono eccedere l'altezza di metri 1 e debbono essere collocate al capo del tumulo in modo da formare una linea regolare ed uniforme.
2. Le iscrizioni non conformi al primo comma devono essere sottoposte al visto per l'approvazione del Responsabile del Servizio.
3. Si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché le radici o i rami non ingombrino i tumuli vicini.
4. E' vietata nei campi comuni qualsiasi opera muraria.

ART. 58
EPIGRAFI

1. Sulle lastre di marmo poste a chiusura dei loculi o delle cellette il concessionario è tenuto a iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti si riferiscono, con caratteri simili a quelli esistenti.
2. Le epigrafi da iscriversi, sono soggette al visto per l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio individuato. Sono ammessi emblemi, simboli o epigrafi che si addicono all'austerità del luogo e al culto dei morti.
3. Le lastre di marmo, poste a chiusura dei loculi o delle cellette, sono forniti dal Comune..
4. Gli accessori identici a quelli stabiliti dal Comune , potranno essere su richiesta e dietro un corrispettivo stabilito dall'Amministrazione, forniti dal Comune stesso.

PARTE X

CREMAZIONE

ART. 59
CREMAZIONE DEI CADAVERI

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o Responsabile del Servizio sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione da farsi nelle forme previste dalla normativa vigente.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile individuato dall'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. il nulla osta alla cremazione da parte dell' Autorita' Giudiziaria è necessario in ogni caso in cui questa sia stata informata del decesso.

ART. 60
TRASPORTO, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel cimitero devono essere predisposte delle cellette per accogliere queste urne. Per tale scopo possono essere utilizzate le cellette ossario.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni al trasporto, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il

trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile individuato dall'A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

PARTE XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 61
ESUMAZIONI ORDINARIE ED AVVISI DI SCADENZA

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio individuato dal Sindaco e si eseguono di norma trascorso un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Almeno sei mesi prima dalle relative scadenze si provvederà a collocare apposite paline – avviso sui campi interessati, e si affiggerà agli ingressi del cimitero l'elenco delle salme da esumare.
3. Le salme indecomposte sono inumate in apposite fosse per il prolungamento del turno di rotazione di almeno 5 anni.
4. Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie sono trasferite nell'ossario comune. I familiari o chi per essi possono fare domanda al Responsabile del Servizio individuato dal Sindaco per la raccolta dei resti e deporli in cellette o loculi. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco di cui all'art. 23 del presente regolamento.
5. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e dalle deliberazioni della G.R. n. 122-19675 del 02.06.1997 e n. 29-24570 dell'11.05.1998.

ART. 62
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o su autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. La esumazione straordinaria della salma di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa non può essere eseguita prima che siano decorsi due anni dalla data del decesso.

ART. 63
ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio individuato dal Sindaco.
2. E' consentita per la sepoltura privata a concessione perpetua l'estumulazione di salme tumulate da oltre 30 anni da eseguirsi alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Le salme estumulate e risultanti indecomposte devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti, a richiesta dei familiari, sono raccolti nelle cassette di zinco a norma dell'art. 23 e deposti in cellette ossario. I resti delle salme estumulate dalle sepolture private devono essere raccolti in cassette ossario e nuovamente tumulati nella sepoltura privata.
5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
6. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 64
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Responsabile del Servizio individuato dal Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, venga constatata dall'incaricato del servizio di custodia, la perfetta tenuta del feretro; in caso contrario il trasferimento può avvenire previa idonea sistemazione del feretro, mediante rivestimento totale con lamiera metallica.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 62, comma 1, del presente regolamento.

PARTE XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 65
ORARIO DEL CIMITERO

1. Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni feriali e festivi con orario stabilito dal Sindaco.
2. L'orario di apertura è affisso all'entrata del cimitero.
3. Nelle altre ore, il cimitero dovrà essere chiuso sotto la responsabilità del necroforo.
4. Al suono della campana che dà il segnale della chiusura quindici minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi ad uscire.

ART. 66
DIVIETI DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso nel cimitero:
   a) ai fanciulli di età inferiore ai 14 anni che non siano accompagnati;
   b) alle persone in stato di ebrezza, di sporcizia, o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
   c) quando per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria se ne ravvisi l'opportunità.

ART. 67
COMPORTAMENTO NELL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero per rispetto alla dimora dei morti si deve conservare un contegno decoroso.
2. Nel cimitero è vietato:
   a) compiere atti in contrasto all'austerità del luogo;
   b) fumare, consumare cibi e bevande;
   c) introdurre cani ed altri animali;
   d) percorrere i viali in bicicletta;
   e) tenere un contegno chiassoso o irriverente;
   f) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dai cesti appositi;

g) danneggiare sepolture o edifici;
h) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare fuori dagli appositi passaggi;
i) appendere alle tombe indumenti, od altri oggetti, accumulare la neve sgombrata sulle tombe o sui tumuli vicini;
l) fotografare opere funerarie ed operazioni che si svolgono nel cimitero;
m) asportare oggetti di qualunque genere, anche se appartenenti a tombe private, salvo casi giustificati e previo il permesso del Responsabile del Servizio individuato dal Sindaco.

ART. 68
DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PROPAGANDA

1. Nell'interno del cimitero è assolutamente vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

ART. 69
CIRCOLAZIONE VEICOLI

1. Nell'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli autorizzati per il trasporto di persone anziane o cagionevoli di salute e per il trasporto di materiale funebre o edile.
2. I veicoli autorizzati devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

ART. 70
DIVIETO DI ASSISTERE ALLE ESUMAZIONI

1. E' assolutamente vietato a chiunque non appartenga alle autorità, ai parenti, al personale addetto od assistente per legge, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 71
RESPONSABILITA'

1. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nel cimitero e commessi da persone estranee al personale addetto al cimitero e si impegna ad adottare le misure necessarie ed evitare, per quanto possibile, furti, manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti di qualsiasi natura.

PARTE XIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 72
CUSTODIA DEL CIMITERO

1. La custodia del cimitero è affidata ad apposito personale di ruolo nella Pianta Organica del Comune.

2. I lavori di manutenzione ordinaria potranno essere affidati a terzi, nel rispetto del Regolamento per l'Esecuzione dei lavori in economia approvato dal C.C. con atto n° 34 del 18-11-1997

ART. 73
COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1. Al necroforo sono demandate le seguenti incombenze:
   a) tenere gli appositi registri prescritti dagli artt. 52 e 53 del Regolamento 10.9.1990 n. 285, di cui un esemplare va consegnato alla fine di ogni anno, sul quale dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano e che escono dal cimitero per essere seppelliti o esumati segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome, l'età, luogo e data di nascita e di morte del defunto, l'anno, il giorno, l'ora del seppellimento, il luogo dove viene inumato o tumulato e l'indicazione dei trasferimenti delle salme;
   b) custodire copia dei verbali di consegna dell'urna cineraria prevista dall'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
   c) ritirare gli ordini di seppellimento o traslazioni salme e registrazione dei medesimi;
   d) segnalare al Responsabile individuato dall'U.S.L. le necessità che si presentassero in linea sanitaria, eseguendo tutte quelle operazioni che vengono ordinate;
   e) segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle sepolture private;
   f) ritirare e controllare i permessi di esecuzione dei lavori, da parte delle imprese e segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale notizie relative all'andamento dei lavori, quando non condotti secondo le prescrizioni del regolamento;
   g) eseguire le disposizioni ricevute dal Responsabile del Servizio, ed agli stessi riferire tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevasse sull'andamento generale o particolare del cimitero secondo le norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
   h) provvedere ovvero sorvegliare la buona tenuta del cimitero;
   i) provvedere ovvero sorvegliare alla polizia dei portici, dei viali, dei sentieri, dei campi comuni e dei loculi;
   l) provvedere ovvero sorvegliare alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
   m) eseguire ovvero sorvegliare gli sterri nelle misure prescritte;

n) accertare ovvero sorvegliare che le lapidi e la coltivazione dei fiori vengano disposte nei modi e limiti stabiliti;
o) eseguire ovvero sorvegliare delle inumazioni e tumulazioni, che siano svolte nel rispetto del presente regolamento ;
p) eseguire ovvero sorvegliare che le esumazioni e le estumulazioni, trasportando le ossa raccolte nell'ossario comune; che siano svolte nel rispetto del presente regolamento ;
q) eseguire ovvero sorvegliare l'apertura e chiusura dei loculi e cellette;
r) dare la necessaria assistenza e prestazione nelle operazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
s) assistere i cadaveri nel prescritto periodo di osservazione od esposti al riconoscimento.

ART. 74
OBBLIGHI E DIVIETI

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. Prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
2. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nel cimitero opere o provviste per conto terzi, di alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
3. La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del vigente Regolamento del Personale dipendente.
4. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 75
PLANIMETRIE DEI CIMITERI E ASSEGNAZIONE SEPOLTURE

1. L'Ufficio Tecnico Comunale consegna al Responsabile del Servizio copia delle planimetrie del cimitero e delle piante particolari.
2. Il Responsabile del Servizio deve attenersi alle suddette planimetrie e piante per l'assegnazione delle aree, dei loculi e delle cellette richieste dai privati.
3. L'assegnazione viene fatta secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande ed è subordinata al versamento dell'importo delle concessioni stabilito dalle tariffe in vigore.

ART. 76
RINVII

1. Per quanto non è previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e quelle del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 77
SANZIONI

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 50.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981 n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 78
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'intera materia ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e in ogni caso dopo intervenuta approvazione da parte dell'U.S.L. competente. Pertanto dopo tale data si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22-11-1985 e successivi atti di modifica.